



DECRETO Rep. n. 354 - Prot. n. 33781
Anno 2017 Tit. II Cl. 24 Fasc. I

Oggetto: Elezioni suppletive di due rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Ateneo di Giurisprudenza, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto di Ateneo, con particolare riguardo al Titolo III, Capo III, art. 54;

VISTO il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162;

VISTO il Regolamento delle Scuole di Ateneo, con particolare riguardo all'art. 8;

VISTO il proprio decreto rep. n. 2193, prot. n. 301050 del 9 settembre 2016, di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti delle Scuole di Ateneo, per il biennio accademico 2016-2018;

VISTO il proprio decreto rep. n. 2491, prot. n. 326368 del 12 ottobre 2016, con il quale sono stati nominati i 4 rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Ateneo di Giurisprudenza;

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio della Scuola di Ateneo di Giurisprudenza del 22 novembre 2016, che stabilisce di aumentare a 12 il numero totale dei componenti della Commissione paritetica docenti-studenti per la didattica portando da 4 a 6 il numero della componente studentesca;

PRESO ATTO della richiesta, datata 11 gennaio 2017, trasmessa dalla Scuola di Giurisprudenza, per poter procedere ad effettuare le elezioni suppletive di due rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica docenti-studenti;

CONSIDERATO opportuno accogliere la richiesta sopra citata;

PRESO ATTO che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

art. 1. di procedere all'indizione delle votazioni suppletive di **due rappresentanti degli studenti** nella Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di Ateneo di Giurisprudenza, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018.

Le elezioni dovranno svolgersi presso la Scuola, garantendo almeno una giornata di votazione, entro e non oltre **il 22 marzo 2017**.

art. 2. **L'elettorato attivo** è composto da tutti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio dei Corsi di studio coordinati dalla Scuola.

art.3. **L'elettorato passivo** è composto da tutti gli studenti maggiorenni iscritti ai Corsi di studio coordinati presso la Scuola.

Tutti gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti all'Anno Accademico 2016-2017 e la regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico 2016-2017, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

La Dirigente
Dott.ssa Gioia Grigolin

La Responsabile del procedimento amministrativo
– ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod.
Caterina Rea

E' inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, ad eccezione degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.

Sono esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, nel Corso di studio in cui hanno regolare iscrizione, hanno un numero di iscrizioni maggiore alla durata legale o normale del corso più uno, nonché gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari da parte dell'Ateneo.

Gli studenti devono appartenere, se possibile, a Corsi di studio diversi e pertanto il primo degli eletti è lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti, il secondo è lo studente che ha ottenuto il maggior numero di voti tra gli studenti votati non appartenenti al Corso di studio del primo eletto e così via.

Se si esaurisce il numero dei Corsi di studio senza aver completato l'elezione, si ripete la procedura suddetta partendo dallo studente, non compreso tra quelli già eletti, che ha ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è scelto lo studente che consente il rispetto della regola dell'appartenenza a Corsi di studio diversi o, se ciò non rileva, quello più giovane.

art. 4. Il Presidente della Scuola deve rendere note agli interessati la data, l'orario ed il luogo della votazione, mediante avviso affisso all'albo della Scuola almeno dieci giorni prima della data fissata per la votazione.

Dell'avviso sarà inviata copia all'Ufficio elettorale dell'Amministrazione.

art. 5. Presso la Scuola il Presidente designa una Commissione elettorale di seggio presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da due componenti, di cui uno con funzioni di Segretario.

Si dovranno conteggiare le preferenze assegnate ai singoli candidati così come stabilito al precedente art. 3.

art. 6. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione; e durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.



In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti, verrà nominato con decreto rettorale colui che lo segue in graduatoria.

art. 7. Di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova,

7/2/17

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

La Dirigente Dott.ssa Gioia Grigolin 	La Responsabile del procedimento amministrativo – ai sensi dell'art 5 della L.241/1990 e succ. mod. Caterina Rea 
--	---

Q